

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a. Federica Beccuti in qualità di:
responsabile dell'attività di distribuzione di Aon S.p.A. iscritto alla sezione B in data 05/10/2007 al n. B000117871;
- b. Aon S.p.A. è iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 12 marzo 2007, numero B000117871, sezione B;
- c. Sede legale: Via E. Calindri 6, 20143 Milano (MI);
- d. Recapiti della Sede legale: tel. No: 02 454341; PEC: aon.spa@pec.aon.it
- e. Sito internet centrale: www.aon.com/italy;
- f. Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione di ciascun intermediario coinvolto possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) alla relativa sezione sopra indicata.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

Aon S.p.A. agisce su incarico del cliente contraente della polizza.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse

- a. Aon S.p.A., così come il soggetto coinvolto nella distribuzione, non è detentrica di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.A.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- ☐ fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- ☐ fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; L'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario. Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- ☒ fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private: nessun conflitto presente.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Aon S.p.A., percepisce una commissione complessiva (già inclusiva di ogni emolumento per i propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell'attività di distribuzione) espressa in percentuale sul premio delle polizze intermedie, corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

- a. Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Aon S.p.A., costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto.
- c. L'incasso del premio da parte di Aon S.p.A. o di suoi collaboratori ha effetto liberatorio nei confronti della compagnia.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali degli intermediari o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato gli intermediari devono rispondere a norma di legge;
- b. ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

Aon S.p.A.
All'attenzione della Funzione Reclami
Via E. Calindri, 6 - 20143 Milano (MI)
e-mail: reclami.aonspa@aon.it

nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma,

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;

- c. il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- d. il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- e. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SANZIONI E RESTRIZIONI

Si precisa che Aon non presterà alcuna attività in relazione al presente incarico né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Aon o il suo Gruppo a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da: (I) risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU; o (II) da normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali adottate dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL BROKER E DECADENZA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Con riferimento ai rapporti professionali intercorrenti con il cliente e con riferimento ai rapporti assicurativi stipulati o stipulandi tramite l'intermediazione di Aon S.p.A. nonché ai sinistri che sono o saranno gestiti tramite Aon, si precisa che:

- Aon S.p.A. adempie ai suoi obblighi nel rispetto dei principi generali di cooperazione, correttezza e buona fede vigenti nell'ordinamento legislativo italiano ed in particolare uniforma i suoi comportamenti alle regole ed alla normale diligenza proprie della sua professionalità. In caso di sua inadempienza agli obblighi assunti Aon S.p.A. risponderà dei danni causati nei termini e limiti di seguito indicati:
- a) Aon S.p.A. risponderà, secondo legge, senza limiti di valore per i danni causati quale conseguenza immediata e diretta di inadempienza imputabile a colpa grave o dolo;
- Nel caso in cui l'inadempienza di Aon sia imputabile a colpa lieve, la stessa risponderà esclusivamente:
- b.1) dei danni emergenti fino ad un valore massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni), importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo di responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili; e
- b.2) a condizione che il reclamo venga inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui si è avuta (o si sarebbe dovuto avere) conoscenza dell'inadempimento.

Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge, per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di cui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente incarico non sostituite.

SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario desidera informarla in merito al diritto all'oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall'articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi.

Ai sensi della normativa sul diritto all'oblio oncologico, l'intermediario:

- i. non acquisirà, per il tramite di qualsiasi fonte, le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi;
- ii. qualora le informazioni di cui al punto (i) che precede siano nella disponibilità dell'Intermediario e/o già acquisite non le utilizzerà: (a) per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali, applicazione di limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli generalmente praticati; (b) per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi.

Per maggiori informazioni in merito al diritto all'oblio oncologico si rinvia al DIP Aggiuntivo.

L'intermediario comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, mediante l'invio di raccomandata a/r o pec inoltrando la certificazione di cui al Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, agli indirizzi di seguito esposti:

Aon S.p.A.
Via E. Calindri, 6 - 20143 Milano (MI)
Pec: aon.spa@pec.aon.it

Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite l'Intermediario, ricevuta la certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico è tenuto a cancellare le informazioni relative alle precedenti patologie oncologiche del contraente o dell'assicurato entro trenta giorni dalla ricezione. Per ulteriori dettagli e modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo.

- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico (art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193) sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.